



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 103	di data 24/02/23

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg di data 12.12.2011, e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011, e s. m. e i.;

considerato che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, risulta assegnatario ai sensi delle vigenti leggi provinciali di un alloggio di edilizia abitativa pubblica identificato con il codice numero 43104410;

visto l'art. 13, comma 2, del Regolamento, il quale, al secondo periodo, prevede che, in mancanza dei requisiti per la permanenza nell'alloggio a canone sostenibile, I.T.E.A. S.p.A. applichi il canone di mercato di cui all'art. 22 e proponga all'Ente locale l'adozione del provvedimento di revoca secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge;

vista la nota di I.T.E.A. S.p.A. di data 21.12.2022, ns. prot. n. 355837, con la quale la Società chiede all'Amministrazione comunale di adottare un provvedimento di revoca dell'alloggio pubblico nei confronti del nucleo familiare del soggetto di cui all'Allegato 1;

dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), della L.P. 15/2005 il Comune di

pagina 1/4

Trento dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti del nucleo assegnatario qualora sussista la fattispecie evidenziata nella nota di I.T.E.A. S.p.A. di data 21.12.2022, ns. prot. n. 355837;

vista la nota di data 02.01.2023, prot. n. 313, con la quale il Progetto Politiche abitative ha provveduto a notificare al soggetto di cui all'Allegato 1 l'avvio del procedimento di revoca dell'alloggio;

preso atto che nei 10 giorni concessi all'interessato con la suddetta nota non sono pervenute controdeduzioni rispetto a quanto contestato;

ritenuto quindi di dover procedere con l'adozione del provvedimento di revoca dell'alloggio pubblico nei confronti del soggetto di cui all'Allegato 1;

richiamato il comma 4, del già citato art. 9 della L.P. 15/2005, il quale prevede che a seguito del provvedimento di revoca adottato per le motivazioni di cui al comma 3, lettere a), l'assegnatario e il suo nucleo familiare siano tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno salvo, previa autorizzazione dell'ente locale, proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi;

visto il comma 7, del sopracitato art. 13 del Regolamento, secondo cui il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. a) fissa il termine di rilascio dell'alloggio nel massimo di un anno, prorogabile di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi. Se il nucleo dimostra entro la scadenza di detto termine di essere tornato in possesso dei requisiti richiesti il provvedimento di revoca è ritirato;

atteso che, con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n.56, relativa all'approvazione dei Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del suo Regolamento di esecuzione, viene fissato il termine per il rilascio dell'alloggio nel giorno 31 dicembre dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito;

richiamato altresì l'art. 6, comma 2 ter, lettera a), della L.P. 15/2005, ove si prevede che, in caso di superamento del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza, si applichi il canone di mercato dal primo gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito;

richiamato infine l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 09.03.2022 n. 30;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136; dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023 - 2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di revocare l'assegnazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica identificato con il codice n. 43104410 al nucleo familiare del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire il termine del 31 dicembre 2023 per la restituzione dell'alloggio a I.T.E.A. S.p.A.;
3. di dare atto che il suddetto termine potrà essere prorogato in via eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi;
4. di dare atto che I.T.E.A. S.p.A. dovrà richiedere il versamento dell'indennità di occupazione pari al canone di mercato di cui all'art. 22 del Regolamento fino al termine per la restituzione dell'alloggio;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;
6. di demandare a I.T.E.A. S.p.A. i conseguenti adempimenti di competenza;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 24/02/23

pagina 4/4

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111